

Reati contro il patrimonio culturale finalmente arriva la nuova legge

di Aldo de Chiara

Una buona notizia per quanti hanno a cuore le sorti del patrimonio culturale italiano: dopo un iter parlamentare che ha impegnato più di una legislatura, "finalmente" il 23 marzo è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la legge 9 marzo 2022 n. 22 recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale

ovvero le cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico e gli immobili e le aree costituenti espressione di valori storici, culturali, naturali morfologici ed estetici del territorio.

Il provvedimento richiama *ictu oculi* la convenzione europea di Nicosia "sulle infrazioni relative ai beni culturali", aperta alla firma il 19 maggio 2017 e ratificata dall'Italia il 12 gennaio 2022.

Si può ragionevolmente supporre che l'impegno assunto, a livello internazionale, dal nostro Paese abbia indotto il legislatore a recuperare i ritardi accumulati in Senato ove la proposta di legge di iniziativa dei deputati Orlando e Franceschini, licenziata dalla Camera dei deputati il 18 ottobre 2018 e assegnata alla competente

commissione di Palazzo Madama il 6 novembre 2018, è stata approvata in aula con modificazioni soltanto il 14 dicembre 2021!

Nel merito va osservato che la disciplina in commento, come si dirà in seguito, risulta senza alcun dubbio più adeguata al sistema dei valori delineati dalla Carta fondamentale.

"La Costituzione, infatti, in base al chiaro disposto degli art. 9 e 42, richiede che alla tutela penale del patrimonio culturale sia assegnato un rilievo preminente e differenziato nell'ambito dell'ordinamento giuridico, e colloca con tutta evidenza la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione a un livello superiore rispetto alla mera difesa del diritto all'integrità del patrimonio

consentono l'adozione di misure cautelari in carcere e il ricorso allo strumento delle intercettazioni telefoniche.

Ma vi è di più: limitatamente alle ipotesi di riciclaggio e autoriciclaggio la polizia giudiziaria, al fine di acquisire elementi di prova, può agire sotto copertura.

Non va tacito poi che le norme incriminatrici introdotte nell'ordinamento giuridico dalla legge n. 22 si applicano anche quando il fatto è commesso all'estero in danno del patrimonio culturale nazionale.

Infine (e trattasi di una opportuna scelta di politica criminale) è prevista la responsabilità amministrativa degli enti collettivi, ove venga perpetrato nell'interesse o a vantaggio dei medesimi, uno dei reati inseriti nel citato titolo VIII bis, diverso dall'autoriciclaggio o dall'impiego di beni culturali provenienti da delitto. La risposta sanzionatoria è costituita da sanzioni pecuniarie e interdittive.

Si tratta ora di verificare l'impatto che la normativa esaminata avrà nell'applicazione quotidiana.

OSIRIO GIROUX/AGENZIA ANSA

L'obiettivo della razionalizzazione del quadro normativo viene realizzato mediante l'inserimento in uno specifico titolo del libro II del codice penale (il titolo VIII bis), di reati concepiti ex novo, in ragione del bene tutelato (ad esempio ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio di beni culturali) e di quelli già contemplati in detto codice agli articoli 635 e 639

(condotte di distruzione, di imbrattamento e altro) e in quello dei beni culturali e del paesaggio (violazione delle norme in materia di alienazione e contraffazione di opere d'arte ex artt. 173 e 178 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42).

L'obiettivo dell'offerta di strumenti più efficaci di contrasto viene realizzato mediante la minaccia di pene detentive particolarmente severe che

Il 23 marzo è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il testo che punisce le infrazioni su beni e siti culturali

individuale dei consociati". (cf. relazione illustrativa del disegno di legge c. 4220 approvato dalla Camera dei deputati il 22 giugno 2017 nella passata legislatura).
E la legge n. 22 persegue coerentemente due obiettivi strettamente interdipendenti:
1) la razionalizzazione del quadro normativo in materia;
2) l'offerta di strumenti più efficaci di contrasto nei confronti di vicende criminali in cui non raramente sono coinvolte le mafie.